

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
«Compagnia dei Cammini - Ente del Terzo Settore»

Art. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione riconosciuta "Compagnia dei Cammini - Ente del terzo settore", in forma abbreviata "Compagnia dei Cammini E.T.S."

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore (C.T.S.), dal codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, in modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all'organizzazione ed all'attività dell'associazione. L'associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede nel Comune di Rocca di Mezzo (AQ) ed il Consiglio Direttivo potrà istituire o chiudere sedi secondarie, filiali, succursali in Italia o all'estero.

La sede potrà essere trasferita, all'interno del medesimo Comune, con semplice delibera del Consiglio Direttivo e ciò non costituirà modifica statutaria.

Art. 3 - Finalità

La "Compagnia dei Cammini - Ente del Terzo Settore" è un'associazione senza finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale, a favore dei propri associati e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In particolare, l'associazione si propone di contribuire alla divulgazione, conoscenza e pratica del camminare, in quanto attività non sportiva, ma come pratica del vivere esperienze profonde di immersione nella natura, fuori e dentro l'individuo, come strumento di consapevolezza, anti-stress e terapeutico. La teoria del "camminare lento" è la filosofia-base dell'associazione come sistema di vivere la natura, in modo profondo. Finalità primaria è anche quella di vivere esperienze di cammino in gruppo, attraverso le quali sperimentare relazioni profonde con gli altri, nello spirito di solidarietà e di accettazione proprio della viandanza. Da queste finalità derivano l'educazione al rispetto per l'ambiente, l'educazione alla scelta di consumi critici, consapevoli e sobri, l'educazione a forme di decrescita che migliorino la qualità della vita dei singoli e dell'intero pianeta, la diffusione di forme di turismo che siano più responsabili, sostenibili, etiche e che rispettino le popolazioni locali, l'ambiente attraversato, contribuendo a creare una cultura di solidarietà e di accettazione.

Per raggiungere questi obiettivi, l'Associazione si avvale di proposte di cammini, escursioni, esercizi fisici e meditativi, incontri con le popolazioni locali, passeggiate e cammini con gli asini (utilizzati da anni in pet-therapy) attività di accoglienza, in località poste su sentieri, convegni, pubblicazione su siti internet, riviste e libri. Prima dei cammini, le persone possono essere preparate all'incontro con la natura e con le culture diverse dalla nostra, con suggerimenti culturali, incontri e riflessioni.

Art. 4 - Attività

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse

naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

f) riqualificazione di beni pubblici inutilizzabili.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle che costituiscono l'oggetto principale, purchè assumano carattere secondario e strumentale, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 del C.T.S e relativi provvedimenti attuativi.

L'attività degli associati è svolta, prevalentemente, a titolo gratuito.

L'Associazione, in caso di necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore e, quando ciò sia necessario, ai fini dello svolgimento delle attività e finalità dell'Associazione.

Art. 5 - Associati

Possono aderire all'associazione tutti i soggetti interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, che ne condividano lo spirito e gli ideali.

Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati si dividono in tre categorie:

- i soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo;
- i soci ordinari: sono coloro i quali aderiscono all'associazione, nel corso della sua esistenza, versando la quota stabilita dal Consiglio Direttivo;
- i soci onorari: sono coloro che effettuano a favore dell'associazione elargizioni liberali e che sono ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo oppure coloro che, per le cariche pubbliche ricoperte o per meriti o motivi culturali, artistici, umanitari sono ritenuti idonei da parte del Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, in occasione della prima convocazione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno soltanto nei casi previsti dal presente statuto.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato, escludendo ogni forma di discriminazione.

Gli associati sono tenuti a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa e con eventuali contributi, non aventi carattere patrimoniale, finalizzati allo svolgimento dell'attività associativa.

La quota associative è annuale, non è trasferibile, nè restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata, nel termine stabilito annualmente, dall'associazione.

Ciascun associato ha diritto:

- di eleggere gli organi associativi e di essere eletto negli stessi;
- di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne

l'andamento;

- di frequentare i locali dell'associazione;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
- di recedere, in qualsiasi momento;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità stabilite dall'associazione;
- di essere rimborsato delle spese, effettivamente, sostenute e documentate, ai sensi di legge.
- Ciascun associato ha il dovere di:
- rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere degli organi sociali;
- svolgere, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento delle finalità associative, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associative secondo l'importo, le modalità ed i termini, annualmente, stabiliti.

Art. 7 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde in caso di decesso, recesso o esclusione ed, in ogni caso, a seguito dello scioglimento dell'associazione.

L'associato può, in ogni momento, recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o posta certificate al Consiglio Direttivo e può non riportare la motivazione che ha indotto l'associato a recedere.

Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni, eventualmente, assunte nei confronti dell'associazione, con particolare riferimento al pagamento dell'intera quota annuale.

Le somme versate, a titolo di quota associativa, non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Il recesso non comporta la restituzione delle stesse o di altre somme, eventualmente, versate all'associazione, nè può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, dall'eventuale Regolamento interno e dalle delibere degli organi sociali o che incorra in gravi motivi, può essere escluso dall'associazione, mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'associato.

La decisione deve essere comunicata all'interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere contro il provvedimento a termini di legge.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea degli associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Collegio dei Revisori, se nominato;
4. l'Organo di Controllo, se nominato;
5. il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Vice Presidente del medesimo;
6. il Tesoriere.

L'elezione degli organi non può essere, in alcun modo, vincolata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - Assemblea dei soci

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità ed uguaglianza.

L'assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Ogni associato ha diritto di intervenire in assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati oppure dal Consiglio Direttivo o dall'Organo di Controllo, con avviso spedito, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

L'Assemblea si reputa, validamente, costituita ed atta a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità, quando siano presenti tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal consigliere più anziano di età o dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, accerta e proclama i risultati della votazione.

La partecipazione all'Assemblea e/o la votazione possono avvenire anche in collegamento audio/video, attraverso strumenti telematici e/o di comunicazione a distanza, a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati.

Art. 10 - Funzioni dell'assemblea

L'assemblea:

- a) approva il piano annuale, il bilancio preventivo e consuntivo, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva e rende pubblico il bilancio sociale su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) approva il progetto pluriennale di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) provvede alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e, qualora costituito, dell'Organo di Controllo e del Revisore e ne dispone la revoca;
- f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporle;
- g) delibera sulle modificazioni del presente statuto, ivi incluse le operazioni di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione;
- h) delibera sulla responsabilità dei membri degli organi dell'Associazione;
- i) delibera su ogni altra questione ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione, l'Assemblea è, regolarmente, costituita con la presenza, anche, per delega, di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, l'Assemblea è, regolarmente, costituita qualunque sia il numero degli intervenuti ed in entrambi i casi delibera a maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per

deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea elegge il proprio Presidente come sopra indicato e nomina un Segretario. Ogni associato che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, rilasciata ad un altro associato. Ciascun partecipante all'Assemblea può essere portatore fino ad un massimo di 5 (cinque) deleghe.

Le votazioni possono venire per alzata di mano oppure a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente dell'Assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi, eventualmente, istituite a norma del presente Statuto.

Le delibere prese dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti gli associati, compresi quelli dissenzienti, non intervenuti o astenuti.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri fino ad un massimo di 9 (nove) membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, secondo il numero, di volta in volta, stabilito dall'Assemblea in sede di nomina.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente Statuto e nel Regolamento.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero che sono indicate dagli enti giuridici associati.

Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente ed il Vice-Presidente a maggioranza assoluta.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica e sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea degli associati, in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'Assemblea;
- d) redigere il piano annuale, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che, di volta in volta, si rendessero necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- f) deliberare in merito alle questioni attinenti il progetto pluriennale approvato dall'Assemblea dei soci;
- g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;

i) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo determinandone le funzioni e la retribuzione;

l) proporre le modificazioni allo statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri.

In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso spedito con ogni mezzo idoneo, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare ed è spedito almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Si reputa, validamente, costituito anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei consiglieri in carica e vota a maggioranza dei presenti.

In seno al Consiglio non è ammessa delega.

La partecipazione alla riunione e/o la votazione possono avvenire anche in collegamento audio/video, attraverso strumenti telematici e/o di comunicazione a distanza, a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicate nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del Segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti, anche non membri del Consiglio.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, nell' adempimento delle proprie funzioni, può avvalersi dell'opera di esperti che possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, nonché il Presidente del Consiglio Direttivo.

Egli rappresenta l'Associazione, sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione, sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Fermi restando i poteri che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;

b) convocare l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;

c) sorvegliare il buon andamento dell'amministrazione dell'Associazione;

d) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;

e) adottare, in caso di necessità ed urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua

adozione;

e) esercitare ogni altro potere al medesimo riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

ART. 13 - Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi di assenza o impedimento del Presidente.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

ART. 14 - Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità; effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili.

ART. 15 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla legge, è nominato un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, con compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, relativo al terzo esercizio di durata della carica e sono rieleggibili.

I componenti devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397 comma secondo c.c.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione.

Ai componenti del Collegio può essere riconosciuto un compenso.

ART. 16 - Revisore Legale

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e degli eventuali altri organi sociali;
- e) il libro dei volontari, contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato, non occasionale, nell'ambito dell'associazione.

L'Associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del D.lgs. 117/2017.

ART. 18 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite, ad eccezione, se previsto dalla legge, dell'Organo di controllo e del Revisore legale, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove, preventivamente, autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 19 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso;
- b) liberalità e contributi, espressamente, destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
- d) eccedenze degli esercizi annuali.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera, altresì, sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 20 - Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti risorse economiche:

- a) quote associative;
- b) donazioni, lasciti erogazioni liberali;
- c) rimborsi da convenzioni;
- d) contributi pubblici e privati;
- e) rendite patrimoniali;
- f) entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali;
- g) ogni altra entrata ammessa dalla legge.

ART. 21 - Bilancio

L'esercizio dell'Associazione decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno (artt. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017). Il bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio consuntivo è redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto al vaglio dell'Assemblea degli associati secondo modalità e termini di cui al presente statuto. Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dei revisori legali, se nominati, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

Qualora ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale e convoca l'assemblea degli associati per l'approvazione.

L'associazione, se previsto per legge, deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul sito internet il bilancio sociale, con le modalità indicate dall'art. 14 del C.T.S.

ART. 22 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

proventi, entrate, comunque, denominate è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque, denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 23 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45 co. 1 del C.T.S. e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica ed analogo scopo.

Nel caso in cui l'assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo secondo quanto previsto dall'art. 9 del C.T.S.

ART. 24 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE REGISTRATA A FIRENZE IL 14.10.2022

N.41807 SERIE 1T

REPERTORIO n.8214 RACCOLTA n.5918

Compagnia dei
Cammini



www.cammini.eu